

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3249

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRONZA CREPAZ, GIANNOTTI, RENZULLI,

Nuova disciplina dell'Ordine professionale
dei medici chirurghi

Presentata il 13 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge per la modifica della disciplina dell'ordine professionale dei medici chirurghi nasce dall'esigenza di una maggiore rappresentatività nelle attività e nella vita degli ordini, favorendo anche una diversa e più incisiva presenza dell'ordine professionale. Tale esigenza è sempre più avvertita in una società, quale la nostra, di fronte alla quale si apre uno scenario in cui l'evoluzione tecnologica e scientifica dà origine a problematiche sulla vita complesse ed a volte inquietanti.

La presente proposta di legge, ispirata dunque al principio di una reale partecipazione alle attività dell'ordine, parte da una precisa definizione della composizione e dalla puntuale attribuzione di compiti

per ciascuno degli organi costituenti gli ordini provinciali, le federazioni regionali e la Federazione nazionale.

Quanto agli ordini provinciali sono previsti i seguenti organi: il consiglio generale, il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti e il presidente. Le federazioni regionali sono invece costituite dal consiglio, dalla giunta, dal collegio dei revisori dei conti e dal presidente. La Federazione nazionale, a sua volta, è costituita dal consiglio nazionale, dal comitato centrale, dal collegio dei revisori e dal presidente.

Viene così concretizzata la struttura delle federazioni regionali che potranno finalmente essere attivate per realizzare i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Uno degli aspetti di maggior rilievo della proposta di legge è costituito dalla modificazione del meccanismo elettorale per la elezione dei rappresentanti negli organismi dell'ordine, al fine di consentire una maggiore democrazia ed una maggiore partecipazione dei medici tutti alla vita dell'ordine.

Già in fase di definizione della strutturazione degli organi degli ordini provinciali, in particolare del consiglio generale e del consiglio direttivo, si è tenuto conto della necessità di una composizione degli stessi proporzionale al numero degli iscritti e, quindi, più rappresentativa.

Per quanto concerne, invece, le federazioni regionali è prevista una composizione che consenta anche agli ordini di province con un ridotto numero di iscritti di avere una adeguata rappresentatività.

Per quanto riguarda più direttamente le procedure elettorali, occorre evidenziare l'introduzione di sezioni elettorali decentrate sul territorio in misura proporzionale al numero degli iscritti, al fine di favorire una partecipazione al voto più agevole e più ampia possibile, partecipazione che nel tempo è diventata sempre meno sentita e vissuta.

Nel nuovo ordinamento elettorale è stata tenuta in debito conto l'opportunità di garantire una stabilità nella composizione degli organismi dell'ordine, che consenta la migliore gestione delle attività di governo e di adempimento alle funzioni proprie degli ordini. Sono stati, infatti, previsti sia il premio di maggioranza, nella misura del 20 per cento, per la lista che riporti la maggioranza relativa dei voti espressi, sia una soglia di sbarramento, per effetto della quale le liste che riportano meno del 10 per cento dei voti espressi non conseguano seggi.

I consigli direttivi degli ordini provinciali ed i consigli delle federazioni regionali possono essere riuniti anche indipendentemente dalla convocazione del presidente, quando almeno un terzo dei componenti lo richieda, e possono, in tali sedi, essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del presidente. Tale previsione

consente, dunque, organismi più dinamici, sottoposti all'attenzione ed alla verifica dei membri componenti anche se in minoranza.

Per quanto concerne la Federazione nazionale, un aspetto rilevante è dato dalla modificazione dell'elezione del comitato centrale, i cui componenti vengono eletti dai consigli generali provinciali fra i propri membri inseriti in liste controfirmate da almeno sessanta membri dei consigli generali.

Anche il comitato centrale può essere riunito indipendentemente dalla convocazione del presidente, quando almeno un terzo dei componenti lo richieda, con la possibilità di presentare, in tale sede, una mozione di sfiducia nei confronti del presidente. Qualora la mozione sia approvata a maggioranza il presidente è dichiarato decaduto dalla carica.

Da ultimo, in un momento in cui è sempre più sentita l'esigenza di azioni amministrative chiare e trasparenti, si desidera evidenziare che con la presente proposta di legge vengono abolite le indennità e le remunerazioni per tutti i soggetti eletti componenti degli organismi degli ordini. Viene, infatti, previsto solo il rimborso delle spese di missione per le attività strettamente connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Nella logica di un completo spirito di servizio e disponibilità all'espletamento del mandato ordinistico è stata, inoltre, prevista l'incompatibilità fra le cariche ordinistiche e qualunque altra carica politica, amministrativa e sindacale.

Con gli articoli 1 e 2 si sancisce l'obbligatorietà della iscrizione agli albi professionali per l'esercizio della professione di medico-chirurgo e di odontoiatra, nonché l'istituzione degli ordini provinciali, di quelli regionali e della Federazione nazionale con sede in Roma.

L'articolo 3 definisce gli organi dell'ordine provinciale, rappresentati dal consiglio generale, dal consiglio direttivo, dal collegio dei revisori dei conti e dal presidente. Sono quindi stabiliti i criteri per la composizione numerica di tali organi in relazione al numero degli iscritti.

Gli articoli 4, 5 e 6 definiscono le attribuzioni degli organi sopraddetti, prevedendo le modalità per le elezioni degli stessi. In particolare, al consiglio generale è affidato il compito di eleggere il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti, i rappresentanti nella federazione regionale, nonché, in concorso con gli altri consigli provinciali, i membri del comitato centrale, organo della Federazione nazionale.

Al consiglio direttivo compete l'elezione del presidente, del vice presidente, del segretario, del tesoriere e numerose incombenze attinenti l'esercizio professionale del medico.

Gli articoli 7 e 8 definiscono le attribuzioni del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere.

Al presidente, in aggiunta ai compiti di rappresentanza nelle sedi istituzionali, compete la presidenza durante lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

È di particolare interesse evidenziare che il consiglio può essere convocato, oltre che dal presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, i quali possono presentare mozioni di sfiducia nei confronti del presidente.

Gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 definiscono le modalità per le elezioni da parte degli iscritti degli organi dell'ordine provinciale.

Occorre evidenziare che le elezioni vengono indette ogni quattro anni ed i candidati sono raggruppati in liste presentate da un numero di iscritti che risulti almeno doppio del numero dei consiglieri da eleggere. I sottoscritti delle liste non possono presentarsi quali candidati. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a quello degli eleggibili, né un numero inferiore ad un terzo.

Sono introdotti, al fine di favorire il più possibile la partecipazione al voto, dei seggi decentrati che vengono individuati sul territorio dal consiglio direttivo in numero proporzionale agli iscritti aventi diritto di voto.

I candidati non possono far parte delle sezioni elettorali.

Per le elezioni viene introdotta una soglia di sbarramento; non vengono, infatti, attribuiti seggi alle liste che ottengano meno del 10 per cento dei voti espressi. D'altra parte viene introdotto il premio di maggioranza, attribuendo il 20 per cento dei seggi alla lista che consegue la maggioranza relativa dei voti.

Gli articoli 14 e 15 definiscono le modalità per l'elezione, da parte dei membri del consiglio generale, del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti, e dei rappresentanti nella federazione regionale.

Il consiglio direttivo elegge il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

Gli articoli 16 e 17 istituiscono la federazione regionale degli ordini dei medici, prevedendo gli organi che la compongono e definendo le attribuzioni e le modalità per l'elezione degli stessi.

Sono organi della federazione regionale: il consiglio, la giunta e il presidente.

Il consiglio, costituito dai presidenti degli ordini provinciali e da due rappresentanti per ogni ordine (eletti dai consigli generali provinciali) elegge il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere, che costituiscono la giunta.

Al consiglio spetta, fra l'altro, la gestione, insieme alle altre figure istituzionali previste dalle relative leggi, della formazione in medicina generale e delle commissioni di verifica (VRQ).

Anche per quanto concerne il consiglio della federazione regionale è prevista la possibilità di convocazione da parte di almeno un terzo dei componenti il consiglio, i quali possono presentare una mozione di sfiducia nei confronti del presidente.

Gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 definiscono la struttura degli organi della Federazione nazionale che sono rappresentati dal consiglio nazionale, dal comitato centrale, dal collegio dei revisori dei conti e dal presidente.

Il consiglio nazionale è costituito dai presidenti degli ordini provinciali, si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché per l'assolvimento delle altre funzioni, rappresentate, fra l'altro, dall'approvazione del codice di deontologia e dal tariffario minimo e massimo degli onorari dei medici-chirurghi.

Il comitato centrale, composto da quindici membri, ed il collegio dei revisori dei conti sono eletti, ogni quattro anni, dai componenti i consigli generali provinciali con il metodo proporzionale e sulla base di liste concorrenti. Anche in questo caso sono previsti la soglia di sbarramento ed il premio di maggioranza.

Anche per quanto concerne il comitato centrale è prevista la possibilità di convocazione da parte di almeno un terzo dei componenti del consiglio, che possono presentare una mozione di sfiducia nei confronti del presidente.

L'articolo 23 sancisce l'incompatibilità fra le cariche ordinistiche e qualunque altra carica politica, amministrativa e sindacale.

Gli articoli 24, 25, 26 e 27 definiscono le modalità relative ai provvedimenti concernenti le attività più propriamente amministrative della vita ordinistica, quali le

sostituzioni dei componenti degli organi degli ordini provinciali, i provvedimenti disciplinari ed i rapporti con l'autorità giudiziaria.

L'articolo 28 definisce le nuove modalità dell'esame di abilitazione alla professione, prevedendo, in particolare, la modifica della commissione esaminatrice, che risulta composta dal presidente dell'ordine dei medici competente per territorio, da due membri designati dai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e da sei membri designati dall'ordine provinciale. È previsto che gli esami si possano svolgere anche presso le idonee strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN).

Gli articoli 29 e 30 definiscono le modalità relative alla fruizione di permessi ed aspettative per i medici dipendenti, sia pubblici sia privati, che risultino eletti alle cariche ordinistiche, e per i quali è prevista la sola concessione del rimborso delle spese sostenute in relazione al mandato.

L'articolo 31 ribadisce la vigilanza sugli enti da parte del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 32 reca una norma transitoria relativa alla prima elezione degli organi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Iscrizione all'albo).

1. Per l'esercizio della professione di medico chirurgo e di odontoiatra è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi albi, la cui tenuta è affidata a due ordini professionali distinti.

2. Gli albi di cui al comma 1 sono tenuti dagli ordini provinciali istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

ART. 2.

(Articolazione territoriale).

1. In ogni provincia è costituito l'ordine professionale dei medici chirurghi, di seguito denominato « ordine provinciale ». In ogni regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, è costituita la federazione regionale degli ordini professionali dei medici chirurghi, di seguito denominata « federazione regionale ». Gli ordini professionali di Aosta, di Trento e di Bolzano svolgono le funzioni attribuite alle federazioni regionali ai sensi dell'articolo 15.

2. È costituita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi con sede in Roma, di seguito denominata « Federazione nazionale ».

ART. 3.

(Organi dell'ordine provinciale).

1. Sono organi dell'ordine provinciale: il consiglio generale, il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti ed il presidente.

2. Il consiglio generale, eletto con le modalità di cui all'articolo 9 dagli iscritti all'albo, di cui all'articolo 1, è composto

da quaranta membri fino a 3.000 iscritti, da sessanta membri da 3.001 a 6.000 iscritti, da ottanta membri da 6.001 a 12.000 iscritti, da cento membri sopra i 12.000 iscritti.

3. Il consiglio direttivo, eletto dal consiglio generale fra i suoi componenti con le modalità di cui all'articolo 14, è composto da sette membri fino a 3.000 iscritti, da nove membri da 3.001 a 6.000 iscritti, da undici membri da 6.001 a 12.000 iscritti e da quindici membri sopra i 12.000 iscritti.

4. Il collegio dei revisori dei conti, eletto dal consiglio generale fra i suoi componenti con le modalità di cui all'articolo 14, è composto da tre membri non facenti parte del consiglio direttivo.

5. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo fra i suoi membri.

ART. 4.

(Competenze del consiglio generale dell'ordine provinciale).

1. Il consiglio generale di cui all'articolo 3:

a) elegge il consiglio direttivo, il collegio di revisori dei conti e i rappresentanti nella federazione regionale. Elegge, in concorso con tutti i consigli generali degli ordini provinciali, il comitato centrale della federazione nazionale;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo proposti dal consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 5, lettera o);

c) decide sui ricorsi contro la tassa annuale e le altre tasse stabilite dal consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 5, lettera p), che possono essere proposti da almeno il 10 per cento degli iscritti;

d) adotta i regolamenti proposti dal consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera z), che sono soggetti all'approvazione della Federazione nazionale e sono comunicati al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 35 del regolamento per l'esecuzione del decreto legisla-

tivo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. I regolamenti relativi al personale dipendente dell'ordine provinciale sono inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Il consiglio generale si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché per l'assolvimento delle altre attribuzioni di cui al comma 1.

ART. 5.

(Competenze del consiglio direttivo dell'ordine provinciale).

1. Il consiglio direttivo di cui all'articolo 3:

a) elegge fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere;

b) provvede alle iscrizioni ed alle cancellazioni dall'albo;

c) provvede alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 1 ed alla sua pubblicazione annuale;

d) vigila sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione;

e) designa i rappresentanti dell'ordine provinciale presso le commissioni, gli enti e gli organismi di cui alla presente legge;

f) promuove le necessarie iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale e al progresso culturale degli iscritti;

g) concorre con le autorità locali per la predisposizione e l'attuazione di provvedimenti che risultino di interesse per l'esercizio della professione;

h) esercita il potere disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti;

i) interviene, ove richiesto, nelle controversie insorte fra medici o fra medico e persone fisiche o giuridiche in relazione all'attività professionale per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti l'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancato accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;

l) valuta, a richiesta dell'iscritto, la congruità degli onorari riscossi per l'opera professionale prestata;

m) assume iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione medica ed alla difesa delle competenze professionali;

n) provvede all'amministrazione dei beni dell'ordine provinciale;

o) propone all'approvazione del consiglio generale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

p) stabilisce, entro i limiti necessari per il funzionamento dell'ordine provinciale e per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, una tassa annuale. Stabilisce, inoltre, le tasse per l'iscrizione all'ordine, per il trasferimento, per il rilascio dei certificati, per il rilascio dei pareri, per la liquidazione degli onorari proporzionalmente alla relativa entità, per la pubblicità in materia sanitaria, nonché le tasse per ogni ulteriore attribuzione istituzionale demandata all'ordine provinciale;

q) richiede al presidente la convocazione dell'assemblea degli iscritti, qualora lo ritenga opportuno in relazione a temi di particolare interesse;

r) apporta alle tariffe minime e massime degli onorari delle prestazioni medico-chirurgiche aumenti o diminuzioni non superiori al 30 per cento in relazione ad esigenze di carattere locale;

s) promuove periodiche verifiche della specifica professione nei confronti degli iscritti ed effettua, se di competenza territoriale, l'esame di abilitazione ai sensi dell'articolo 28. In sede di prima applicazione della presente legge, tali verifiche sono costituite dall'accertata frequenza da parte degli iscritti ogni cinque anni di un

numero di ore di aggiornamento valutate dalle commissioni di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Federazione nazionale provvede ad emanare norme regolamentari che ne disciplinano le modalità applicative all'interno dell'ordine professionale;

t) designa un proprio rappresentante nelle commissioni di esame di specializzazione scelto tra gli specialisti della materia non in servizio presso l'università;

u) designa i componenti delle commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio professionale;

v) provvede alla sospensione cautelare dall'esercizio professionale degli iscritti per i quali risulti, a seguito di apposito parere espresso da una commissione composta da tre esperti, la mancanza dell'attitudine psico-fisica all'esercizio professionale. I tre esperti sono designati, un dal presidente del tribunale competente per territorio, uno dal consiglio direttivo, uno dall'interessato o dal coniuge o dai parenti fino al quarto grado. Nel caso di omissione da parte dell'interessato o dei familiari il presidente del tribunale provvede alla designazione anche del terzo esperto. La sospensione può essere comminata al massimo per un anno ed è rinnovabile annualmente per ulteriori due anni, previo parere ulteriore della commissione di esperti, fino alla cancellazione definitiva;

z) propone all'approvazione del consiglio generale i regolamenti relativi al personale.

ART. 6.

(Competenze del collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'ordine provinciale di cui all'articolo 3:

a) esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo predisposti dal tesoriere ai sensi dell'articolo 7, comma 5;

b) esamina i documenti amministrativi e contabili.

ART. 7.

(Competenze del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere dell'ordine provinciale).

1. Il presidente dell'ordine provinciale:

- a) rappresenta l'ordine provinciale;
- b) convoca e presiede il consiglio generale, il consiglio direttivo e l'assemblea degli iscritti;
- c) presiede la commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio professionale.

2. Il vice presidente dell'ordine provinciale:

- a) sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento;
- b) svolge le funzioni a lui delegate dal presidente.

3. Il segretario dell'ordine provinciale:

- a) redige i verbali delle assemblee e tiene registri prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- b) autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti;
- c) verifica l'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali e dell'andamento degli uffici, sui quali riferisce al consiglio generale.

4. Il segretario di cui al comma 3, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni dal membro del consiglio direttivo più giovane di età che non ricopra altre cariche.

5. Il tesoriere predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali, nonché esercita le competenze di cui all'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

6. Il tesoriere, in caso di assenza o impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni dal membro più anziano di età del consiglio direttivo che non ricopra altre cariche.

ART. 8.

(Convocazione del consiglio direttivo).

1. Il consiglio direttivo è convocato di norma dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, previa indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di presentazione di mozione di sfiducia nei confronti del presidente. Qualora la mozione di sfiducia sia approvata a maggioranza, il presidente decade dalla carica.

3. Il presidente decade altresì dalla carica qualora siano stati emessi nei suoi confronti provvedimenti di custodia cautelare o sentenza di condanna a pena detentiva.

ART. 9.

(Elezione del consiglio generale).

1. Gli iscritti all'ordine provinciale possono eleggere il consiglio generale ed esservi eletti.

2. Le elezioni del consiglio generale sono indette dal presidente ogni quattro anni, tra il mese di ottobre ed il mese di dicembre, in una data indicata dal consiglio direttivo.

3. La comunicazione agli elettori della data delle elezioni è effettuata tra i sessanta e i quarantacinque giorni antecedenti la data stabilita ai sensi del comma 2, mediante lettera raccomandata da inviare a ciascun iscritto. Nella comunicazione sono indicati i giorni, gli orari e la sede delle votazioni. La comunicazione, recante il timbro a secco dell'ordine provinciale, ha valore di certificazione elettorale.

4. I candidati sono raggruppati in liste presentate da un numero di iscritti all'albo, diversi dai candidati, che deve essere almeno il doppio del numero dei consiglieri da eleggere. Ogni candidato può far parte di una sola lista.

5. La sottoscrizione dei presentatori delle liste deve essere apposta su moduli

predisposti dall'ordine provinciale recanti nome, cognome, data e luogo di nascita e numero di iscrizione all'albo dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, o dal segretario dell'ordine provinciale. Ciascun presentatore può sottoscrivere una sola lista. Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello degli eleggibili, né inferiore ad un terzo.

6. Le liste dei candidati sono presentate almeno venti giorni prima della data di inizio delle elezioni. Sulla rispondenza delle liste alle disposizioni di cui al presente articolo, decide il consiglio direttivo entro cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Le liste sono numerate progressivamente secondo l'ordine di presentazione ed affisse nella sede dell'ordine provinciale almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

7. Le elezioni si svolgono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, presso la sede dell'ordine provinciale, che è la sezione elettorale principale, e presso sezioni decentrate sul territorio provinciale. Il consiglio direttivo uscente determina il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, da un massimo di una ogni cinquecento iscritti ad un minimo di una ogni duemila iscritti, in base alle caratteristiche del territorio.

8. Il voto è espresso per la lista, con eventuale indicazione di un numero di preferenze non superiore al numero dei componenti del consiglio direttivo.

9. Ad ogni lista compete un numero di seggi proporzionale a numero dei voti ricevuti. Non ottengono seggi le lista che non abbiano raggiunto almeno il 10 per cento di voti espressi. Il 20 per cento dei seggi è riservato alla lista di maggioranza relativa quale premio di maggioranza.

ART. 10.

(Composizione delle sezioni elettorali).

1. Le sezioni elettorali sono costituite da un presidente, da due scrutatori e da un segretario, nominati, almeno 15 giorni

prima della data delle elezioni, dal consiglio direttivo, che provvede anche alle eventuali sostituzioni.

2. Non possono essere nominati componenti della sezione elettorale candidati all'elezione del consiglio generale.

3. Ciascuna delle liste concorrenti può accreditare presso ogni sezione elettorale un rappresentante da essa designato.

ART. 11.

(Votazioni).

1. Le votazioni si effettuano mediante schede pieghevoli predisposte dall'ordine provinciale recanti, in appositi spazi, l'indicazione delle liste individuate con il numero progressivo, nonché tante righe quante sono le preferenze che possono essere espresse ai sensi del comma 8 dell'articolo 9. Sulle schede sono apposti il timbro dell'Ordine e la firma di uno degli scrutatori.

2. Il primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti norme: la scheda pieghevole viene consegnata all'elettore dal presidente della sezione elettorale, previa la sua identificazione, all'atto in cui l'elettore stesso si presenta per esprimere il voto; contemporaneamente viene consegnata all'elettore una matita copiativa che dovrà essere restituita al presidente con la scheda ».

3. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al terzo comma e successivi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, come sostituiti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1360.

4. Il voto si esprime apponendo un segno di croce sul numero della lista. Per l'espressione delle preferenze, che sono valide solo se relative ai candidati della lista votata, è necessario indicare il nome e il cognome dei candidati. Sono valide le pre-

ferenze espresse indicando solo il cognome qualora non vi siano più candidati con il medesimo cognome.

5. Qualora l'elettore non abbia contrassegnato alcuna lista ma abbia espresso una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale essi appartengono.

6. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito ai sensi del comma 8 dell'articolo 9 sono considerate nulle.

ART. 12.

(Scrutinio).

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e sono pubbliche.

2. Le sezioni elettorali di cui all'articolo 10 procedono allo spoglio dei voti espressi per le liste e delle preferenze indicate per ciascun candidato annotando i risultati nell'apposito verbale. I verbali sono immediatamente inoltrati alla sezione elettorale principale di cui al comma 7 dell'articolo 9.

3. La cifra elettorale di una lista è costituita dal numero dei voti riportati dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza ottenuti.

4. La sezione elettorale principale di cui al comma 7 dell'articolo 9 provvede all'accantonamento del numero dei seggi spettanti come premio di maggioranza ai sensi del comma 9 dell'articolo 9 ed al computo totale della cifra elettorale di ciascuna lista e della cifra individuale di ciascun candidato.

5. Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista, escludendo quelle che non abbiano raggiunto il 10 per cento dei voti espressi così come disposto al comma 9 dell'articolo 9, si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così

ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli secondo una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. Se ad una lista spettano più posti di quanto sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti ai sensi del comma 5.

7. Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista ed attribuito il premio di maggioranza alla lista di maggioranza relativa ai sensi del comma 9 dell'articolo 9, i componenti del seggio elettorale compilano la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

ART. 13.

(Proclamazione e comunicazioni).

1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 12, il presidente della sezione elettorale proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma 7 dell'articolo 12, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, il più anziano ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

2. Le schede valide e quelle nulle o contestate sono raccolte in distinti plichi sigillati sui quali sono apposte le firme dei componenti il seggio elettorale. Tali plichi sono conservati per almeno sei mesi.

3. Il presidente uscente dell'ordine provinciale, entro cinque giorni dalla data della proclamazione dei risultati, comu-

nica con lettera raccomandata i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministro della sanità e al Ministro di grazia e giustizia, alla Federazione nazionale ed al prefetto.

4. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

ART. 14.

(Elezioni del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti e dei rappresentanti nella federazione regionale).

1. Per l'elezione dei componenti del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti e di due rappresentanti dell'ordine provinciale nel consiglio della federazione regionale, il consiglio generale è convocato dal membro più anziano, a mezzo lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti. Nella lettera sono specificati la sede, la data e gli orari delle votazioni che si effettuano in un'unica giornata.

2. Il seggio elettorale di cui al comma 1 è costituito da un presidente, da due scrutatori e da un segretario. Svolge la funzione di presidente il consigliere che ha ricevuto il maggior numero dei voti ai sensi del comma 1 dell'articolo 13. Svolgono le funzioni di scrutatori e di segretario rispettivamente i consiglieri più anziani ed il più giovane di età.

3. Le votazioni si effettuano mediante schede pieghevoli predisposte dall'ordine provinciale, recanti tante righe quante sono le preferenze che possono essere espresse per ciascun organo, sulle quali sono apposti il timbro dell'ordine provinciale e la firma di uno degli scrutatori.

4. La scheda pieghevole di cui al comma 3 è consegnata all'elettore dal presidente della sezione elettorale, previa la sua identificazione all'atto in cui l'elettore stesso si presenta per esprimere il voto; contemporaneamente è consegnata all'elettore una matita copiativa che dovrà essere restituita al presidente con la scheda.

5. Ogni componente il consiglio generale può esprimere un numero di preferenze pari a due terzi, arrotondati per eccesso, del numero degli eleggibili in ciascuno degli organi di cui al comma 1.

6. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e sono pubbliche. Risultano eletti consiglieri, revisori dei conti e rappresentanti nel consiglio della federazione regionale coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza. Il presidente del seggio proclama gli eletti e provvede alle comunicazioni di cui all'articolo 13, comma 3.

ART. 15.

(Elezioni alle cariche dell'ordine).

1. Il consiglio direttivo, nella prima riunione convocata dal consigliere che ha riportato il maggior numero dei voti, elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

2. Il presidente di cui al comma 1 comunica, con lettera raccomandata, i risultati delle elezioni al Ministro della sanità e al Ministro di grazia e giustizia, alla Federazione nazionale, alla federazione regionale, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), al prefetto ed agli uffici giudiziari della provincia.

3. Il collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, convocata dal revisore che ha riportato il maggior numero di voti, elegge il proprio presidente con le medesime modalità di cui al comma 1.

ART. 16.

(Organi della federazione regionale).

1. Sono organi della federazione regionale: il consiglio, la giunta ed il presidente.

2. Il consiglio è rinnovato ogni quattro anni con elezioni indette tra il mese di gennaio ed il mese di febbraio ed è composto da:

a) tutti i presidenti degli ordini provinciali della regione;

b) due rappresentanti eletti ai sensi dell'articolo 14 dai consigli generali con voto di preferenza limitato a uno.

3. Il consiglio, nella prima riunione convocata dal presidente dell'ordine della provincia capoluogo di regione, elegge, tra i suoi componenti, a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti, il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere che costituiscono la giunta.

4. Al termine delle operazioni di cui al comma 3, del presente articolo, il presidente effettua le comunicazioni di cui all'articolo 13, comma 3.

ART. 17.

(Competenze degli organi della federazione regionale).

1. Il consiglio della federazione regionale:

a) elegge la giunta;

b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

c) stabilisce, su proposta della giunta, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare in rapporto al numero degli iscritti per le spese di funzionamento della federazione regionale;

d) svolge le funzioni attribuite alle federazioni regionali dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi di lavoro;

e) gestisce, in collaborazione con la regione e con le organizzazioni sindacali più rappresentative in campo regionale, la formazione in medicina generale;

f) gestisce, d'intesa con gli organismi e con le organizzazioni sindacali più rappresentative in campo regionale, le commissioni professionali e la commissione di verifica (VRQ).

2. La giunta della federazione regionale:

a) propone all'approvazione del consiglio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) provvede all'amministrazione dei beni della federazione regionale.

3. Il presidente della federazione regionale:

a) rappresenta la federazione;

b) convoca e presiede la giunta ed il consiglio;

c) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

4. Il vice presidente, il segretario ed il tesoriere della federazione regionale esercitano le medesime funzioni spettanti, a livello di ordine provinciale, al vice presidente, al segretario e al tesoriere degli ordini provinciali ai sensi dell'articolo 7.

5. Il consiglio della federazione regionale è convocato di norma dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, previa indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

6. Il comma 5 si applica anche nel caso di presentazione di mozione di sfiducia nei confronti del presidente. Qualora la mozione di sfiducia sia approvata a maggioranza il presidente decade dalla carica. Il presidente decade altresì dalla carica qualora siano stati emessi nei suoi confronti provvedimenti di custodia cautelare o sentenza di condanna a pena detentiva.

ART. 18.

(Organi della federazione nazionale).

1. Sono organi della Federazione nazionale: il consiglio nazionale, il comitato centrale, il collegio dei revisori dei conti ed il presidente.

2. Il consiglio nazionale è composto dai presidenti degli ordini provinciali ed è presieduto dal presidente della Federazione nazionale; si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché per l'assolvimento delle altre attribuzioni di cui al comma 1 dell'articolo 20.

3. Il comitato centrale, composto da quindici membri, ed il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, sono eletti dai componenti dei consigli generali provinciali con il sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, con elezioni indette ogni quattro anni, da tenersi tra il mese di marzo ed il mese di aprile. Sono eleggibili tutti i membri dei consigli generali.

4. La data delle votazioni, da tenersi in un unico giorno festivo presso le sedi degli ordini provinciali, è decisa dal comitato centrale uscente ed è comunicata agli aventi diritto al voto tramite lettera raccomandata inviata da sessanta a quarantacinque giorni prima della data delle votazioni stesse.

5. Le liste dei candidati, controfirmate da almeno sessanta membri dei consigli generali, sono presentate al comitato centrale uscente almeno trenta giorni prima del giorno fissato per il voto. Il comitato centrale trasmette le liste dei candidati alle sedi provinciali degli ordini almeno quindici giorni prima della data delle votazioni.

6. I seggi elettorali sono costituiti dal presidente in carica, o da uno suo delegato, dai due membri più anziani del consiglio generale, con funzioni di scrutatori, e dal membro più giovane con funzioni di segretario. Presso la sede della Federazione nazionale è istituito un seggio elettorale principale, composto dal presidente della Federazione nazionale, dai due membri più anziani e del membro più giovane del comitato centrale uscente, che provvede, sulla base dei dati pervenuti dai seggi elettorali provinciali, al computo totale dei voti di lista e dei voti di preferenza ed alla proclamazione degli eletti.

7. L'elettore può esprimere un numero di preferenze massimo pari a un terzo dei seggi attribuibili.

8. Per le modalità di voto, il computo dei voti, il premio di maggioranza e la soglia di sbarramento, l'attribuzione dei seggi e la proclamazione dei risultati si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9 a 13.

9. Ai fini di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 14.

ART. 19.

(Elezione alle cariche federative nazionali).

1. Il comitato centrale di cui al comma 3 dell'articolo 18, nella prima riunione convocata dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, elegge, tra i suoi componenti, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

2. Il presidente comunica, con lettera raccomandata, i risultati delle elezioni al Ministro della sanità, al Ministro di grazia e giustizia, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), al prefetto ed agli uffici giudiziari di Roma, nonché agli ordini provinciali.

3. Il collegio dei revisori dei conti di cui al comma 3 dell'articolo 18, elegge il proprio presidente, nella prima riunione convocata dal revisore che ha riportato il maggior numero dei voti.

ART. 20.

(Competenze del consiglio nazionale, del comitato centrale e del collegio dei revisori dei conti della Federazione nazionale).

1. Il consiglio nazionale della Federazione nazionale:

a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo proposto dal comitato centrale ai sensi del comma 2, lettera h);

b) stabilisce, su proposta del comitato centrale ai sensi del comma 2 lettera

i), il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione nazionale;

c) approva, su proposta del comitato centrale ai sensi del comma 2, lettera *l)*, il codice di deontologia;

d) adotta i regolamenti proposti dal comitato centrale ai sensi del comma 2, lettera *m)*. Detti regolamenti sono inviati al Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. I regolamenti relativi al personale dipendente della Federazione nazionale sono inviati altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

e) approva le tariffe minime e massime degli onorari delle prestazioni medico-chirurgiche proposte dal comitato centrale ai sensi del comma 2, lettera *f)*. Le tariffe sono rese esecutive con decreto emanato dal Ministro della sanità. Dette tariffe sono inderogabili per le persone fisiche e giuridiche legittimate all'erogazione delle prestazioni medico-chirurgiche e qualsiasi accordo in deroga è nullo. Le accertate violazioni comportano la sospensione da uno a sei mesi dall'esercizio professionale per le persone fisiche, comminata dall'ordine provinciale competente per territorio e la sospensione per lo stesso periodo dell'autorizzazione amministrativa per le persone giuridiche, disposta dall'autorità che l'ha rilasciata;

f) esprime, su proposta del comitato centrale ai sensi del comma 2, lettera *n)*, parere vincolante sulla programmazione del numero dei posti disponibili nelle facoltà di medicina e nelle scuole di specializzazione.

2. Il comitato centrale della Federazione nazionale:

a) elegge fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;

b) vigila sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione medica in ambito nazionale;

c) coordina e promuove l'attività degli ordini provinciali e delle federazioni regionali;

d) promuove e favorisce tutte le iniziative tese a facilitare il progresso culturale degli iscritti agli albi di cui all'articolo 1 e ad impartire direttive per la verifica professionale periodica degli iscritti e per l'accreditamento dei corsi di aggiornamento professionale;

e) esercita il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli generali. Contro i provvedimenti adottati è ammesso il ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

f) propone al consiglio nazionale le tariffe minime e massime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche;

g) provvede all'amministrazione dei beni della federazione nazionale;

h) propone all'approvazione del consiglio nazionale il bilancio preventivo ed il conto consultivo;

i) propone al consiglio nazionale il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione nazionale;

l) propone all'approvazione del consiglio nazionale il codice di deontologia;

m) sottopone regolamenti, anche relativi al personale, all'approvazione del consiglio nazionale;

n) propone al Consiglio nazionale, ai fini del parere di cui al comma 1, lettera f), la programmazione del numero dei posti disponibili nelle facoltà di medicina e nelle scuole di specializzazione.

3. Il collegio dei revisori dei conti della Federazione nazionale:

a) esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

b) esamina i documenti amministrativi contabili.

ART. 21.

(Competenze del presidente del vice presidente, del segretario e del tesoriere della Federazione nazionale).

1. Il presidente della Federazione nazionale:

a) rappresenta la federazione nazionale;

b) convoca e presiede il consiglio nazionale ed il comitato centrale di cui all'articolo 18;

d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti in materia.

2. Il vice presidente, il segretario ed il tesoriere della federazione nazionale esercitano le medesime funzioni esercitate, a livello di ordine provinciale, dal vicepresidente, dal segretario e dal tesoriere dell'ordine provinciale, ai sensi dell'articolo 7.

ART. 22.

(Convocazione del comitato centrale).

1. Il comitato centrale di cui all'articolo 18, comma 2 è convocato di norma dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti con precisa indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

2. Il comma 1 si applica anche nel caso di presentazione di mozione di sfiducia nei confronti del presidente. Qualora la mozione di sfiducia sia approvata a maggioranza il presidente decade dalla carica. Il presidente decade dalla carica anche qualora siano stati emessi nei suoi confronti provvedimenti di custodia cautelare o sentenza di condanna a pena detentiva.

ART. 23.

(Incompatibilità).

1. Le cariche di presidente, di vice presidente, di tesoriere e di segretario dell'ordine provinciale, della federazione regionale e della Federazione nazionale di

cui agli articoli 7, 16 e 21, sono incompatibili con qualunque altra carica politica, amministrativa e sindacale.

2. La sopravvenuta incompatibilità ai sensi del comma 1 deve essere rimossa entro trenta giorni. In caso di mancata opzione si determina automaticamente la decadenza dalla carica.

ART. 24.

(Sostituzioni).

1. In caso di morte o dimissioni di uno dei componenti gli organi collegiali degli ordini provinciali e della Federazione nazionale subentra alla carica resasi vacante il primo dei non eletti. Nel caso di cessazione di un numero di componenti superiore alla metà si procede ad elezioni suppletive.

ART. 25.

(Provvedimenti disciplinari).

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale ai sensi della lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 5, nei confronti di tutti gli iscritti all'albo provinciale, compresi i medici con rapporto di lavoro dipendente, per quanto concerne i comportamenti disciplinati dal codice deontologico.

ART. 26.

(Sanzioni disciplinari).

1. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

ART. 27.

(Rapporti con l'autorità giudiziaria).

1. L'autorità giudiziaria è tenuta a comunicare all'ordine provinciale competente per territorio l'apertura e l'esito dei provvedimenti penali nei confronti dei medici chirurghi iscritti all'albo di cui all'ar-

ticolo 1, nonché le misure restrittive della libertà o incidenti sulle capacità civili ed i provvedimenti di interdizione e di inabilitazione.

ART. 28.

(Esame di abilitazione).

1. Al regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del primo comma dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:

« c) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo la commissione di esame è composta dal presidente dell'ordine dei medici competente per territorio, che la presiede, da due professori ordinari designati uno dal Ministro della sanità ed uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e da sei membri designati dall'ordine provinciale tra i liberi professionisti ed i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale. »;

b) l'articolo 24 come sostituito dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 15 novembre 1980, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — 1. Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo le prove di esame si svolgono presso le strutture del Servizio sanitario nazionale nel rispetto delle norme stabilite con regolamento emanato dal Ministro della sanità. ».

ART. 29.

(Aspettative e permessi).

1. I medici chirurghi che sono pubblici dipendenti hanno diritto, a loro richiesta:

a) di essere collocati in aspettativa o di assentarsi dal servizio, con diritto alla

intera retribuzione spettante per il numero di ore necessarie all'espletamento del mandato, se eletti alla carica di presidente della Federazione nazionale;

b) di godere di permessi retribuiti in relazione al rilievo della carica, con onere a carico dell'amministrazione pubblica, se eletti alle cariche di presidente di ordini provinciali o di federazioni regionali; di vice presidente, di tesoriere e di segretario di ordini provinciali o della Federazione nazionale o della federazione regionale; di componenti del consiglio direttivo, del comitato centrale o del collegio dei revisori dei conti.

2. Ai fini del trattamento economico e normativo spettante agli eletti alle cariche dell'ordine nei casi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

3. I medici chirurghi convenzionati con il Servizio sanitario nazionale hanno diritto a farsi sostituire quando siano eletti alle cariche di cui al comma 1, con onere a carico del Servizio stesso.

4. Il diritto all'aspettativa od ai permessi retribuiti nella misura e con il trattamento di cui al presente articolo spetta altresì ai sanitari aventi un rapporto di lavoro di natura privata. In tal caso il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al sanitario la normale retribuzione e ad adempiere a tutti gli obblighi di carattere previdenziale, assistenziale ed assicurativo, con diritto al rimborso integrale, da parte dell'ordine provinciale e della federazione regionale o nazionale presso i quali il dipendente ricopre la carica elettiva, degli oneri relativi alla fruizione dell'aspettativa o dei permessi.

ART. 30.

(Rimborso spese).

1. Con apposito regolamento sono stabiliti i criteri per il rimborso delle spese sostenute in occasione della partecipazione alle sedute degli organi degli ordini

provinciali, della federazione regionale e della federazione nazionale o dell'espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta in località diversa da quella in cui l'eletto ha la propria residenza od il proprio domicilio.

ART. 31.

(Vigilanza).

1. La vigilanza sugli organi di cui alla presente legge è esercitata dal Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 32.

(Norma transitoria).

1. Le elezioni per il rinnovo e la costituzione degli organi di cui alla presente legge sono indette entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.